

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO la legge 23 agosto 1988, n.400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'articolo 7, comma 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013, con il quale il Sen. Prof. Gaetano Quagliariello è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2013, con il quale allo stesso è stato conferito l'incarico di Ministro per le riforme costituzionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2013, recante delega di funzioni specifiche al Ministro per le riforme costituzionali;

RILEVATA l'esigenza di avvalersi di una Commissione di esperti e di un Comitato di redazione per l'elaborazione di proposte di riforma costituzionale e della connessa legislazione in materia elettorale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 giugno 2013, recante istituzione della Commissione di esperti e del Comitato di redazione per l'elaborazione di proposte di riforma costituzionale e della connessa legislazione in materia elettorale;

CONSIDERATI gli impegni in materia riforme costituzionali assunti dal Governo in sede di dichiarazioni programmatiche;

VALUTATI gli impegni contenuti negli atti di indirizzo in materia di riforme istituzionali approvati dalle Camere il 29 maggio 2013;

RITENUTO di provvedere all'istituzione di un'apposita struttura di missione che fornisca il necessario supporto tecnico - organizzativo alle iniziative del Governo in materia di riforme costituzionali e istituzionali, anche con riferimento all'attività della Commissione e del Comitato succitati

DECRETA

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 1

(Istituzione e funzioni della struttura di missione)

1. Al fine di fornire il necessario supporto tecnico, documentale e organizzativo per l'espletamento delle attività della Commissione e del Comitato e per le connesse iniziative del Governo in materia di riforme, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita, ai sensi dell'art.7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, una apposita struttura di missione.

2. La struttura opera, secondo gli indirizzi del Ministro per le riforme costituzionali, presso il Dipartimento per le riforme istituzionali.

3.La struttura:

a) assiste la Presidenza della Commissione nella definizione della programmazione dei lavori, nella loro organizzazione e nel loro svolgimento;

b) cura la predisposizione degli atti preparatori e della documentazione necessaria per i lavori della Commissione;

c) supporta il segretario della Commissione nella redazione dei processi verbali delle riunioni;

d) provvede alla organizzazione delle attività di segreteria della Commissione e del Comitato e cura i connessi adempimenti amministrativi.

e) procede alla revisione delle relazioni, nonché alla classificazione e conservazione di atti e documenti riguardanti la Commissione ed il Comitato;

f) svolge le attività connesse alle eventuali procedure di consultazione del pubblico in materia di riforme costituzionali;

4.La struttura di missione opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

Articolo 2

(Composizione)

1. Alla struttura di missione è preposto un responsabile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, con incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 o 5-bis del decreto legislativo n. 165 del

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2001, scelto tra i dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle amministrazioni del comparto Ministeri. Il responsabile può essere altresì scelto, ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis o 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra professori universitari nel caso in cui, previo accordo tra le amministrazioni interessate, fosse a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri solo il trattamento economico accessorio.

2. Oltre al responsabile, alla struttura di missione è assegnato un dirigente con incarico di livello dirigenziale non generale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o scelto, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra i dirigenti delle amministrazioni del comparto Ministeri o delle Autorità amministrative indipendenti, nel caso in cui, previo accordo con l'Autorità interessata, fosse a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri solo il trattamento economico accessorio.

3. Alla struttura è, altresì, assegnato un contingente di personale non dirigenziale fino ad un massimo di 8 unità scelte tra i dipendenti appartenenti all'area A o B della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del comparto Ministeri a questi equiparati, collocati in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo, o comunque posti a disposizione. Per il personale chiamato in posizione di comando o fuori ruolo si applica l'articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nell'ambito del predetto contingente non più di 1 unità può essere scelta anche tra il personale dell'area A appartenente anche ad Amministrazioni diverse da quelle del comparto Ministeri.

4. Il contingente di cui al comma ai commi precedenti è aggiuntivo e non determina variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli art. 9-bis e 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in base a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-quater del medesimo provvedimento.

5. La struttura di missione si avvale di una segreteria tecnica composta da non più di 12 consulenti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Articolo 3

(Trattamento economico)

1. Al responsabile della struttura di missione è attribuito un trattamento economico in misura non superiore a quello massimo attribuito ai coordinatori di uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. All'unità con incarico di livello dirigenziale non generale è attribuito un trattamento economico in misura non superiore a quello dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri con retribuzione di posizione di fascia B.

3. Per i compensi dei consulenti della segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 5, è autorizzata una spesa massima di 417.600 euro annui comprensiva degli oneri a carico dello Stato.

Articolo 4

(Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi comprese le spese per il funzionamento della Struttura di missione e della Commissione di esperti e del Comitato di redazione citati in premessa, sono posti a carico dei pertinenti capitoli della Struttura di missione nell'ambito del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri CDR n. 5 "Riforme istituzionali".

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 11 giugno 2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2013, reg. n. 6, fog. n. 333.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, visto e annotato al n. 1744 in data 25 giugno 2013.